

III. Tutti gl'altri poi Figli, e Nipoti come sopra che oltrepassaranno gl'Anni dieci saranno a seconda della loro età descritti, previa la presentazione con le regole di sopra prescritte apposti nella Classe che sarà creduto alla loro età convenire.

IV. Per quelli poi che fossero arrivati agl'Anni venti, o li oltrepassassero saranno ancor questi descritti Garzoni, e dovranno per sei Mesi servire nel Garzonaggio, onde istruirsi del Mestiere, nè potranno essere provati Maestri, se non avranno consumato il detto tempo, e saranno riusciti con perfetta abilità alle prove; e non riuscendo dovranno continuar altri sei Mesi Garzoni, e così sino a tanto saranno giudicati capaci.

V. Li altri poi Figli di Maestranze per Linea Mascolina come sopra, che non avranno prodotte le Fedi del loro Battesimo, e che in seguito anderanno nascendo, restano sollevati dal dovere di farsi descrivere nel Libro Battesimale, ed arrivati che saranno all'età degl'Anni dieci, si produrranno, e con le regole, e discipline stabilite come sopra verificata la loro Filiazione, saranno descritti per Garzoni in prima Classe, e se mancassero di prodursi nella detta prescritta età, non saranno ammessi, se non per Grazia, e giustificato che abbiano il motivo del loro difetto; Nè potranno essere provati Maestri